

LA GIUNTA REGIONALE

- richiamato il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- richiamato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3188/XI, del 15 aprile 2003;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4219, del 10 novembre 2003, ratificata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 309/XII, del 18 dicembre 2003, con la quale sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni al Piano regionale di gestione dei rifiuti, per consentire la prosecuzione dell’esercizio delle discariche per rifiuti inerti di titolarità pubblica;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3132, del 13 settembre 2004, con la quale, in esecuzione della citata deliberazione del Consiglio regionale n. 309/XII/2003, sono state approvate delle direttive tecniche e gestionali per fornire indicazioni semplificate per l’adeguamento delle discariche già classificate di 2a cat. Tipo A, sia di titolarità pubblica che di titolarità privata, purché destinate all’esclusivo smaltimento di rifiuti inerti, così come definiti all’articolo 2 del d. lgs. 36/2003, non soggetti a caratterizzazione preventiva, oltreché per consentire la realizzazione di nuove discariche per rifiuti inerti destinate all’esclusivo smaltimento dei rifiuti sopra indicati, prevedendo semplificazioni di carattere tecnico ed amministrativo che consentano in ogni caso il pieno rispetto delle esigenze di tutela della salute delle persone e dell’ambiente, fermo restando l’obbligo del rispetto di tutte le prescrizioni di carattere tecnico, amministrativo e gestionale previste dagli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 36/2003, per gli impianti destinati a ricevere tipologie di rifiuti diversi da quelli specificati al citato articolo 2, comma 1, lettera e), del d. lgs. 36/2003 ed ammessi nelle discariche per rifiuti inerti previa preventiva caratterizzazione;
- preso atto che con la deliberazione della Giunta regionale n. 3132/2004, al punto 2.2 della direttiva allegata alla delibera medesima, venivano individuate le seguenti tipologie di rifiuti ammessi in discarica per rifiuti inerti, senza caratterizzazione:

C.E.R. 01 04 13- rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra

C.E.R. 17 01 01- cemento

C.E.R. 17 01 02 – mattoni

C.E.R. 17 01 03 – mattonelle e ceramiche

C.E.R. 17 08 02 – materiali da costruzioni a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

C.E.R. 17 02 02 – vetro

C.E.R. 17 05 04 – terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

C.E.R. 17 09 04 – rifiuti misti dall’attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 02 e 17 09 03;

- considerato che la struttura regionale competente ha evidenziato la necessità di adeguare le tipologie di rifiuti da ammettere in discarica, a seguito di quanto emerso nel corso della Conferenza dei servizi tenutasi in data 1° febbraio 2007, nell’ambito della quale è stato esaminato ed approvato il progetto contenente il Piano di adeguamento alle disposizioni di

cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, presentato dal Comune di Gressan e riferito alla discarica per rifiuti speciali inerti ubicata in Loc. Pallues, progetto che riportava un elenco contenente ulteriori tipologie di rifiuti rispetto a quelle sopra richiamate e pienamente ammissibili dal decreto ministeriale 3 agosto 2005;

- richiamato il decreto ministeriale 3 agosto 2005 “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 30 agosto 2005, n. 201, che individua ulteriori tipologie di rifiuti speciali inerti che possono essere smaltiti in discarica senza caratterizzazione e che, pertanto, a seguito di quanto emerso nella Conferenza dei servizi in data 1° febbraio 2007, la struttura regionale competente ritiene opportuno adeguare le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 3132/2004 approvando il nuovo elenco come segue:

C.E.R. 01 04 13- rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra

C.E.R. 10 11 03 – scarti di materia in fibra a base di vetro

C.E.R. 17 01 01- cemento

C.E.R. 17 01 02 – mattoni

C.E.R. 17 01 03 – mattonelle e ceramiche

C.E.R. 17 01 07 – miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

C.E.R. 17 02 02 – vetro

C.E.R. 17 05 04 – terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

C.E.R. 17 08 02 – materiali da costruzioni a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

C.E.R. 17 09 04 – rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

C.E.R. 20 02 02 – terra e roccia;

- ritenuto, pertanto, di dover modificare l'elenco dei rifiuti ammessi in discarica per rifiuti inerti senza caratterizzazione riportato al punto 2.2 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 3132, del 13 settembre 2004, autorizzando, in via generale, tutte le discariche per rifiuti speciali inerti il cui esercizio è stato approvato ai sensi degli articoli 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 o ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che operano in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva regionale approvata con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 3132/2004, a ricevere i rifiuti speciali inerti senza caratterizzazione secondo l'elenco sopra specificato, fatte salve eventuali ulteriori tipologie autorizzate in via transitoria con le singole deliberazioni della Giunta regionale di rilascio delle specifiche autorizzazioni;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4223 in data 29 dicembre 2006 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2007/2009, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento Territorio, Ambiente e Risorse Idriche dell'Assessorato regionale Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

- su proposta dell'Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto CERISE;
- ad unanimità di voti favorevoli,

D E L I B E R A

1°) di approvare, in esecuzione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 3 agosto 2005, il nuovo elenco dei rifiuti speciali inerti che possono essere conferiti senza caratterizzazione presso le discariche di rifiuti speciali inerti, modificando, come segue, l'elenco riportato al punto 2.2. della Direttiva regionale contenente i criteri per l'applicazione delle disposizioni tecniche riferite alle discariche per rifiuti inerti, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 3132, del 13 settembre 2004:

C.E.R. 01 04 13- rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra

C.E.R. 10 11 03 – scarti di materia in fibra a base di vetro

C.E.R. 17 01 01- cemento

C.E.R. 17 01 02 – mattoni

C.E.R. 17 01 03 – mattonelle e ceramiche

C.E.R. 17 01 07 – miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

C.E.R. 17 02 02 – vetro

C.E.R. 17 05 04 – terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

C.E.R. 17 08 02 – materiali da costruzioni a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

C.E.R. 17 09 04 – rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

C.E.R. 20 02 02 – terra e roccia;

2°) di autorizzare, in via generale, tutte le discariche per rifiuti speciali inerti il cui esercizio è stato approvato ai sensi degli articoli 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, o ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che operano in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva regionale approvata con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 3132/2004, a ricevere i rifiuti speciali inerti riportati nell'elenco di cui al precedente punto 1°), senza caratterizzazione, fatte salve eventuali ulteriori tipologie autorizzate in via transitoria con le singole deliberazioni della Giunta regionale di rilascio delle specifiche autorizzazioni;

3°) di stabilire che la presente deliberazione venga notificata ai Comuni della Regione, alle Comunità Montane, ai titolari delle discariche per rifiuti speciali inerti operanti in Valle d'Aosta, ai relativi soggetti gestori e ai Responsabili tecnici, nonché agli Assessorati regionali competenti, all'A.R.P.A. della Valle d'Aosta, all'Ufficio vigilanza ambientale e all'Ufficio contenzioso e consulenze del Corpo forestale della Valle d'Aosta, e che venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione;

4°) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.